



Istituto Comprensivo di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Giosuè Carducci
Via Marconi, 25 - 57036 PORTO AZZURRO
tel. 0565/95460 fax 0565/95058
C.F. 82002290490 - Codice univoco Ufficio UFDGRX
www.icportoazzurro.edu.it
E-mail LIIC805001@istruzione.it Posta Certificata LIIC805001@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. CARDUCCI"-PORTO AZZURRO
Prot. 0010811 del 10/10/2024
I-1 (Uscita)

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
ALLA DSGA Dott.ssa Cristina Pinotti
AL SITO ISTITUZIONALE DELL'ISTITUTO – AREA REGOLAMENTI
ALL'ALBO PRETORIO ON LINE

OGGETTO: DIRETTIVA DIRIGENZIALE RECANTE LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA STUDENTI – RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 165 del 2001 spettano al Dirigente Scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane e nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche spetta al Dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale;
- la vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i docenti, ma anche il personale ausiliario e, a diverso titolo, il Dirigente Scolastico;
- al Dirigente Scolastico (art. 25 D Lgs.n. 165/01) non spettano compiti di vigilanza sugli studenti, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia (ex art. 2043 e 2051 Codice civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli studenti;

PRESO ATTO CHE

- fra gli obblighi di servizio del personale scolastico vi è certamente quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono affidati e vengono a trovarsi legittimamente nell'ambito della struttura scolastica, obbligo imposto dall'art. 2048, comma 2 del Codice Civile, ma anche dall'art. 2047 c.c. (in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto);
- tale obbligo comporta una precisa responsabilità civile sancita dagli artt. 22 e 23 del T.U. 10.1.57 n. 3 e dall'art. 2048 del Codice Civile con l'integrazione di cui all'art. 61 della Legge 11.7.80 n. 312;
- in base all'art. 2048, comma 3 del c.c. trattasi di responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto si basa sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto;
- la vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli studenti compiano atti dannosi nei confronti di terzi ma anche che non restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi con la propria condotta, dai loro coetanei, da altre persone, ovvero da fatti non "umani" (Cass.1995 n. 8390);
- l'obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio (Corte Conti, sez. 1, 24.9.1984 n. 172);
- le possibili forme di responsabilità ascrivibili al personale scolastico a seguito di omessa vigilanza sono:
 - a) la responsabilità civile (contrattuale ed extracontrattuale) verso i terzi, ad esempio verso gli studenti e le loro famiglie;
 - b) la responsabilità disciplinare per violazione dei doveri collegati allo status di pubblico dipendente;
 - c) la responsabilità amministrativa e patrimoniale per i danni che gli studenti abbiano arrecato direttamente all'Amministrazione danneggiando strutture, materiali o arredi;
 - d) la responsabilità penale in caso di norme penalmente sanzionate;



Istituto Comprensivo di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado
Giosuè Carducci
Via Marconi, 25 - 57036 PORTO AZZURRO
tel. 0565/95460 fax 0565/95058
C.F. 82002290490 - Codice univoco Ufficio UFDGRX
www.icportoazzurro.edu.it
E-mail LIIC805001@istruzione.it Posta Certificata LIIC805001@pec.istruzione.it

- e) che l'obbligo di vigilanza è strettamente connesso alla funzione docente, non essendo limitato esclusivamente al periodo di svolgimento delle lezioni, ma estendendosi a tutto il periodo in cui gli allievi si trovano all'interno dei locali scolastici e nelle sue pertinenze.

VISTO

che tale obbligo grava, se pure nei limiti fissati dal CCNL anche sul personale che coadiuva i docenti nella sorveglianza degli studenti (in particolare il vigente CCNL 2019-2021, Allegato A, stabilisce per il profilo del collaboratore scolastico: *"È addetto ai servizi generali della scuola quali, a titolo esemplificativo: accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni - nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, nel cambio dell'ora o nell'uscita dalla classe per l'utilizzo dei servizi e durante la ricreazione - e del pubblico; pulizia dei locali, degli spazi scolastici, degli arredi e delle pertinenze; vigilanza sugli studenti, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche e, nelle scuole dell'infanzia e primaria, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale; custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, collaborazione con i docenti"*);

VISTO

che il Dirigente Scolastico è tenuto a garantire la sicurezza della scuola, attraverso l'eliminazione di qualsiasi fonte di rischio, adottando al riguardo tutte quei provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, sollecitando l'intervento di coloro sui quali i medesimi incombono

EMANA

la seguente Direttiva concernente la Vigilanza degli studenti.

1. Premessa
2. Indicazioni generali
3. L'obbligo di vigilanza sugli studenti e connessa responsabilità
4. Entrata a scuola
5. Vigilanza durante l'attività didattica
6. Vigilanza durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi
7. Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione
8. Vigilanza durante gli spostamenti dall'aula alla palestra, laboratori e viceversa
9. Vigilanza durante l'attività motoria
10. Vigilanza nelle attività di Ampliamento dell'Offerta Formativa
11. Quando l'insegnante si allontana dalla classe
12. Vigilanza durante il tragitto aula – uscita dall'edificio al termine delle lezioni
13. Uscita da scuola
14. Infortuni e malori degli studenti – procedure da eseguire
15. Vigilanza durante le uscite didattiche sul territorio, le visite guidate e i viaggi d'istruzione
16. Vigilanza nei casi di sciopero
17. Vigilanza educativa
18. Accesso del personale esterno
19. Uso di telefoni cellulari
20. Deleghe per l'uscita degli alunni
21. Misure comuni - Norme generali
22. Norme Finali
23. Conclusioni



Istituto Comprensivo di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Giosuè Carducci
Via Marconi, 25 - 57036 PORTO AZZURRO
tel. 0565/95460 fax 0565/95058
C.F. 82002290490 - Codice univoco Ufficio UFDGRX
www.icportoazzurro.edu.it
E-mail LIIC805001@istruzione.it Posta Certificata LIIC805001@pec.istruzione.it

1. PREMESSA

L'esercizio della vigilanza va inteso culturalmente ed operativamente non solo come semplice esercizio di custodia ma anche come predisposizione di un contesto educativo che favorisca l'acquisizione e lo sviluppo di una cultura della sicurezza.

Considerato che la responsabilità fattuale in materia di vigilanza ricade quasi totalmente in capo al personale docente dell'Istituto, è opportuno sottolineare i seguenti aspetti:

- a) la priorità della vigilanza su ogni altro obbligo;
- b) l'inversione dell'onere della prova (nel caso di responsabilità per "culpa in vigilando").

Riguardo al "punto a" la Corte dei Conti ha ritenuto che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, che pone il docente nella impossibilità del loro contemporaneo adempimento, il docente stesso è chiamato a scegliere la vigilanza.

Riguardo al "punto b", ai sensi dell'art. 2048 del Codice Civile, qualora un alunno abbia subito un danno nel periodo di tempo nel quale risulta assegnato all'insegnante, viene immediatamente posta a carico di chi era responsabile della sorveglianza una presunzione di omesso controllo.

Pertanto, in sede di giudizio, non è a carico del danneggiato l'onere di provare la causa del danno, bensì è onere del docente provare di avere adempiuto l'obbligo di sorveglianza con una diligenza idonea ad impedire il fatto e di non averlo potuto evitare, poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino, improvviso.

Tutto ciò premesso e, alla luce delle disposizioni contenute nel Regolamento d'Istituto, si dispone quanto segue.

2. INDICAZIONI GENERALI

Gli infortuni in ambito scolastico sono purtroppo eventi ad alto rischio di probabilità, sia per il personale in servizio, sia per gli studenti.

Le responsabilità civili, penali, patrimoniali, disciplinari conseguenti al verificarsi di infortuni agli studenti, comportano la necessità di chiarire i campi di responsabilità del personale scolastico e gli adempimenti che devono essere posti in essere, sia per prevenire gli infortuni, sia nella gestione delle conseguenze dell'infortunio. Al verificarsi di un evento lesivo, è necessario sapere come comportarsi, per evitare che nell'immediato prevalgano atteggiamenti psicologici dettati dalla paura e dallo scoramento, rispetto, invece, alla capacità di curare con tempestività tutti gli adempimenti nel mettere in atto tutte le iniziative che razionalmente il caso richiede.

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e si conclude con il termine delle attività didattiche. Tale responsabilità, tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno, spetta in via preminente al personale docente, ma anche il personale ATA è obbligato alla vigilanza con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei riguardi degli studenti nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, nonché durante la ricreazione, con compiti di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici e di collaborazione con i docenti.

3. L'OBBLIGO DI VIGILANZA SUGLI STUDENTI E CONNESSA RESPONSABILITÀ

Gli studenti accolti nelle istituzioni scolastiche non possono essere lasciati senza sorveglianza nelle diverse fasi dello svolgimento della vita scolastica.

Tale obbligo grava, in via principale, sul personale docente.

Fra gli obblighi di servizio dei docenti vi è, infatti, quello di vigilare sugli studenti per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati.

Un obbligo di vigilanza grava anche sul personale collaboratore scolastico nei limiti però fissati dal rispettivo profilo professionale.



Istituto Comprensivo di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Giosuè Carducci
Via Marconi, 25 - 57036 PORTO AZZURRO
tel. 0565/95460 fax 0565/95058
C.F. 82002290490 - Codice univoco Ufficio UFDGRX
www.icportoazzurro.edu.it
E-mail LIIC805001@istruzione.it Posta Certificata LIIC805001@pec.istruzione.it

In particolare, la Corte dei Conti ha ritenuto necessario l'impiego del personale ausiliario a supporto della vigilanza sugli studenti durante il cambio di classe del docente, quando gli allievi, anche se per breve tempo, rimangono privi di sorveglianza; in caso di infortunio degli studenti, può essere motivo di responsabilità per la scuola per omessa vigilanza.

Sia i docenti, sia il personale ausiliario sono chiamati, ciascuno per la propria parte a svolgere compiti di sorveglianza sugli studenti.

La responsabilità degli insegnanti per i danni causati dagli allievi a terzi ex art. 2048 Codice Civile si fonda proprio sulla presunzione del negligente adempimento da parte di costoro dell'obbligo di vigilanza sui propri allievi.

L'estensione di tale obbligo varia in funzione dell'età e del grado di maturazione degli allievi, con la conseguenza che, quanto più gli allievi si avvicinano all'età del pieno discernimento, sempre meno il dovere di vigilanza richiede una continua ed assidua presenza dell'insegnante.

Nel caso di minori il dovere di vigilanza per la scuola inizia dal momento dell'affidamento degli studenti e termina alla riconsegna ai genitori oppure agli operatori del servizio di trasporto scolastico. Per tutto il periodo di affidamento la vigilanza deve essere continua.

Alla sorveglianza negli spazi esterni ed interni (dove non operano gli insegnanti) vi devono provvedere i collaboratori scolastici. Nelle aule, nei laboratori, nelle palestre, dove operano gli insegnanti, la vigilanza spetta ad essi.

La vigilanza, oltre che continua, deve essere svolta con diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psico-fisico del minore.

Non è sufficiente per l'insegnante, o per il collaboratore scolastico, l'aver osservato le norme regolamentari se risultino violate le norme di comune prudenza e perizia rapportate all'età e al grado di sviluppo degli studenti.

La responsabilità del personale docente e dei collaboratori scolastici scaturisce dalla violazione degli obblighi di servizio che il Contratto Collettivo di Lavoro pone a loro carico.

4. ENTRATA A SCUOLA

COMPITI DEI DOCENTI

L'art. 44, comma 7 del CCNL 2019-2021 stabilisce che gli insegnanti *"per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni ed assistere all'uscita degli alunni medesimi"*. Qualora un docente fosse in ritardo per cause di forza maggiore deve comunicarlo tempestivamente e telefonicamente, prima al coordinatore di plesso poi in segreteria.

Se l'alunno subisce un infortunio in aula nei 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni risponde il docente, così come risponde il docente all'uscita da scuola.

L'insegnante deve essere presente in classe/sezione puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della "culpa in vigilando"; l'ipotesi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

Se l'infortunio si verifica prima che il docente abbia assunto l'onere di vigilanza, cioè prima che l'alunno sia entrato in classe, specie se si è consentito l'ingresso anticipato a scuola e la sosta fuori delle aule, risponde il personale ausiliario addetto alla vigilanza ai piani e all'ingresso, avendo il Dirigente Scolastico adeguatamente organizzato le modalità d'ingresso in modo da evitare discontinuità nella vigilanza dei minori.

È necessario fare opera di sensibilizzazione agli studenti e genitori sul rispetto degli orari delle lezioni. Considerato, che, per i motivi indicati non è sempre possibile assicurare la presenza dei collaboratori al piano, invito gli insegnanti a collaborare nella vigilanza dei corridoi, al mattino, prima dell'inizio delle lezioni, accogliendo gli studenti sull'uscio dell'aula o all'ingresso del plesso, in maniera da garantire la vigilanza contemporaneamente sul corridoio e nell'aula.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli studenti dandone, nel contempo, avviso al responsabile del plesso scolastico o all'Ufficio di Segreteria.

Qualora un docente inizi il servizio durante un'ora intermedia, o abbia avuto un'ora libera, deve essere di fronte alla



Istituto Comprensivo di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Giosuè Carducci
Via Marconi, 25 - 57036 PORTO AZZURRO
tel. 0565/95460 fax 0565/95058
C.F. 82002290490 - Codice univoco Ufficio UFDGRX
www.icportoazzurro.edu.it
E-mail LIIC805001@istruzione.it Posta Certificata LIIC805001@pec.istruzione.it

porta della classe in cui inizierà il servizio almeno 5 minuti prima. Qualora un docente termini il servizio in un'ora intermedia deve attendere sulla porta il docente dell'ora successiva. Nel caso in cui ognuno sia impegnato prima o dopo, il cambio deve essere il più celere possibile.

I docenti di sostegno e quelli in contemporanea presenza sulla medesima classe, sono invitati a collaborare nella vigilanza dei corridoi prima dell'inizio delle lezioni.

COMPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

I Collaboratori Scolastici assicureranno la vigilanza degli studenti negli spazi interni della scuola e negli spazi esterni (pertinenza dell'edificio scolastico) dal momento dell'apertura dei cancelli.

5. VIGILANZA DURANTE L'ATTIVITA' DIDATTICA

Tutto il personale, secondo le modalità che seguono, è responsabile della vigilanza degli studenti, che va espletata senza soluzione di continuità.

COMPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori Scolastici sono tenuti a prestare sorveglianza per tutta la durata del servizio, presidiando costantemente la propria area/piano di servizio, per favorire nelle classi l'alternanza dei docenti, per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per intervenire tempestivamente in caso di eventuali necessità (esigenze urgenti di docenti e studenti).

A tal fine i collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata improcrastinabile degli uffici della scuola e per esigenze impellenti, avendo comunque cura di avvisare il DSGA e l'Assistente Amministrativo addetto al Personale.

Il collaboratore scolastico non può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente. Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli studenti a causa della sua omessa vigilanza solo se ha precedentemente ricevuto l'affidamento degli stessi.

COMPITI DEI DOCENTI

L'insegnante ha l'obbligo di vigilare e tutelare gli studenti che gli sono stati affidati (gruppo classe, piccolo gruppo, ecc.) per tutta la durata del servizio.

Può consentire agli allievi di uscire durante le ore di attività didattiche per recarsi ai servizi igienici, (possibilmente a partire dalla seconda ora).

L'uscita dalla classe in orari diversi è consentita solo in casi eccezionali. È bene consentire l'uscita a non più di un alunno per volta.

Si ricorda che:

- la classe, durante il normale orario di lezione, è sempre affidata al docente, anche quando sono previsti progetti, attività, seminari, incontri con esperti. Il docente in servizio durante questa attività non lascia la classe all'esperto (personale esterno alla scuola e quindi privo di dovere di sorveglianza) ma è presente per tutta la sua ora di servizio e collabora alla buona riuscita delle attività;
- il docente è tenuto ad osservare alcune misure di sicurezza per la prevenzione degli eventi dannosi: in particolare la necessità di una strutturazione adeguatamente ordinata della classe, con disposizione regolata dei banchi, degli zaini e del materiale atta a consentire l'ottimale controllo da parte dell'insegnante, ad agevolare la corretta circolazione degli allievi al suo interno, a garantire il libero passaggio lungo le vie di fuga. Va allertata l'attenzione massima del corpo docente al fine di tutelare studenti portatori di handicap dai rischi connessi al movimento negli spazi della classe e dell'istituto. Il docente assicura la vigilanza del proprio gruppo classe anche in occasione di eventuali spostamenti come palestra, laboratori ecc;
- È fatto divieto ai docenti di allontanarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante le ore di attività didattiche. In caso di necessità, il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi, dall'aula, di incaricare, per



Istituto Comprensivo di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Giosuè Carducci
Via Marconi, 25 - 57036 PORTO AZZURRO
tel. 0565/95460 fax 0565/95058
C.F. 82002290490 - Codice univoco Ufficio UFDGRX
www.icportoazzurro.edu.it
E-mail LIIC805001@istruzione.it Posta Certificata LIIC805001@pec.istruzione.it

un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico o altro docente in servizio nell'area/piano in cui si trova la classe o il docente di sostegno, contitolare della classe, di vigilare momentaneamente sugli studenti.

6. VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI NELLE CLASSI

COMPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici dovranno sospendere ogni altra attività per coadiuvare i docenti del piano/area di competenza nella vigilanza degli studenti. Se necessario, per consentire l'avvicendamento dei docenti, dovranno sostituire il docente, a richiesta dello stesso, nella vigilanza del gruppo classe. Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli allievi da parte del docente, vigilerà su di loro finché non sarà giunto il docente in servizio nell'orario successivo.

In caso di ritardo o assenza dei docenti non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli allievi fino alla normalizzazione della situazione, dandone, nel contempo, avviso alla Dirigenza o alla Segreteria.

COMPITI DEI DOCENTI

Gli insegnanti, al momento del cambio orario, si recheranno il più celermente possibile nell'aula in cui è programmata l'attività didattica successiva. Qualora il docente abbia terminato il proprio servizio, attenderà l'arrivo del collega che lo deve sostituire. In caso di mancata presentazione del docente titolare dell'orario successivo, avviserà il coordinatore di plesso, che provvederà ad organizzare la vigilanza sugli alunni.

Per favorire il cambio di turno e garantire continuità nella vigilanza degli studenti, i docenti che entrano in servizio in ore intermedie sono tenuti a farsi trovare già davanti all'aula interessata per consentire un cambio rapido del docente sul gruppo classe.

I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli studenti abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli studenti, anche di quelli non propri, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richiede e, in particolar modo, nel caso in cui manchi il docente di quella classe.

In caso di concambio, (due docenti che si spostano contemporaneamente), il docente che si sposta da una classe all'altra deve effettuare lo spostamento senza indugiare.

Il docente deve richiedere esplicitamente l'intervento del collaboratore scolastico qualora i tempi del cambio di turno siano lunghi a causa della disposizione delle aule su piani diversi o comunque distanti e/o se sussistono particolari criticità all'interno delle classi (studenti particolarmente aggressivi, studenti disabili, etc.).

Nella scuola intesa come comunità educante chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica.

7. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO-RICREAZIONE

L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza, anzi l'obbligo di vigilanza sugli studenti si accentua, a ragione della maggiore pericolosità di questa attività. Pertanto, i docenti sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli.

In particolare, devono essere presenti in classe e, laddove previsto, in prossimità dei servizi igienici e nei corridoi.

Il docente, sempre che sia presente, non è ritenuto responsabile solo in ragione della repentinità e fortuità dell'evento. La giurisprudenza ha ritenuto che, la mancata sorveglianza nella pausa di ricreazione, costituisce una ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, viene richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli studenti che determina maggiori rischi di eventi dannosi.



Istituto Comprensivo di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado
Giosuè Carducci
Via Marconi, 25 - 57036 PORTO AZZURRO
tel. 0565/95460 fax 0565/95058
C.F. 82002290490 - Codice univoco Ufficio UFDGRX
www.icportoazzurro.edu.it
E-mail LIIC805001@istruzione.it Posta Certificata LIIC805001@pec.istruzione.it

Si ritiene di conseguenza che l'insegnante possa liberarsi dalla responsabilità solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente, non ha comunque potuto evitare l'evento, poiché lo stesso si sarebbe verificato in modo imprevedibile, repentino ed improvviso.

La Corte dei Conti, sez. Umbria 25/8/97, n. 373, ha ritenuto che la repentinità o imprevedibilità di una caduta nel corso dello svolgimento di un gioco svolto durante la ricreazione, per potere essere considerata determinante e, quindi, escludente la responsabilità del personale che vigila sugli studenti, deve essere circostanza inserita in una attività bene organizzata, ma, soprattutto, ben diretta, con specifica attenzione e personale cura da parte dei docenti addetti alla vigilanza.

È autorizzato lo svolgimento della ricreazione negli spazi esterni della scuola, purché si rispettino le norme di vigilanza degli studenti.

8. VIGILANZA DURANTE GLI SPOSTAMENTI DALL'AULA ALLA PALESTRA, LABORATORI E VICEVERSA

Gli studenti che si recano in palestra o nei laboratori devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti; se necessario, col supporto dei Collaboratori Scolastici.

9. VIGILANZA DURANTE L'ATTIVITA' MOTORIA

In occasione dello svolgimento dell'attività sportiva la responsabilità del docente è stata esclusa nelle seguenti fattispecie:

- se il docente era nella materiale impossibilità di intervenire a causa della repentinità e imprevedibilità dell'evento dannoso;
- se erano state preventivamente adottate tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo;
- se il gioco non era di per sé pericoloso;
- se non sono state violate le regole del gioco.

Alla luce delle considerazioni esposte, si invitano i docenti ad organizzare le attività motorie in maniera tale da avere sotto controllo rigoroso i gruppi classe. La sorveglianza nella palestra è affidata all'insegnante. Deve essere prestata grande attenzione agli incidenti nel corso dell'attività sportiva, dando il giusto spazio anche ai piccoli incidenti che possono sembrare di seconda importanza.

Segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

10. VIGILANZA NELLE ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

La vigilanza degli studenti durante le attività di ampliamento dell'Offerta Formativa (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, uscite, visite guidate e laboratori extrascolastici, ecc.) è affidata con incarico del Dirigente Scolastico e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio.

I docenti accompagnatori devono accompagnare gli studenti e svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli studenti.

Spetta agli insegnanti durante le uscite e le visite guidate impartire agli studenti chiare norme di sicurezza e di comportamento.

I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza durante le attività programmate dal Collegio dei Docenti e realizzate al di fuori dell'istituto scolastico e delle sue pertinenze.

11. QUANDO L'INSEGNANTE SI ALLONTANA DALLA CLASSE

L'insegnante che abbandona gli studenti (anche per breve tempo e pur non allontanandosi dall'Istituto) senza seri e validi motivi (non costituisce "serio motivo" allontanarsi per prendere libri o altro) e senza adottare le opportune



Istituto Comprensivo di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Giosuè Carducci
Via Marconi, 25 - 57036 PORTO AZZURRO
tel. 0565/95460 fax 0565/95058
C.F. 82002290490 - Codice univoco Ufficio UFDGRX
www.icportoazzurro.edu.it
E-mail LIIC805001@istruzione.it Posta Certificata LIIC805001@pec.istruzione.it

cautele, è responsabile del danno che un alunno dovesse subire a causa dell'assenza. Tale responsabilità, infatti, deriva dal principio che impone l'obbligo di sorveglianza e presenza continua nell'ambiente in cui si trovano gli studenti dato che la vigilanza è diretta ad impedire, non solo che gli studenti compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da loro stessi. La sezione regionale della Corte dei Conti della Sardegna (19/2/94, n.178) ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante per essersi allontanato dalla classe senza farsi sostituire da altro personale durante la momentanea assenza. Con altra decisione la Corte dei Conti, sez. I, del 3/4/89, n.63, ha ritenuto che debba essere esclusa la responsabilità dell'insegnante, quando l'allontanamento dalla classe e l'affidamento della vigilanza al personale ausiliario è stata contenuta nel tempo e non era determinata da futili motivi, ma da uno stato di malessere improvviso o altre esigenze.

12. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

Per quanto concerne la regolamentazione dell'uscita degli studenti dall'edificio scolastico al termine delle attività, si dispone che tutti i collaboratori debbano prestare la dovuta vigilanza durante il passaggio degli studenti. Alle classi non è permesso uscire dall'aula prima del suono della campanella dell'ultima lezione, eccezion fatta per coloro che usufruiscono del permesso di uscita anticipata. Del rispetto della regola sono responsabili i docenti dell'ultima ora di lezione.

13. USCITA DA SCUOLA

Al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avviene in modo ordinato e sotto la stretta vigilanza del personale docente e collaboratore scolastico di turno. Ogni Classe viene fatta mettere in fila dal docente dell'ultima ora che accompagnerà gli alunni fino all'uscita secondo le modalità di effettuazione del tragitto scuola-casa indicato dalle famiglie (utilizzo scuolabus, ritiro da parte del genitore o delegato, uscita autonoma).

14. INFORTUNI E MALORI DEGLI STUDENTI – PROCEDURE DA ESEGUIRE

VIGILANZA SUGLI STUDENTI BISOGNOSI DI SOCCORSO. COMPORTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO

La vigilanza sugli studenti bisognosi di soccorso che hanno accusato malesseri o hanno subito infortuni a scuola, prevede la segnalazione tempestiva e la richiesta di intervento del personale addetto al primo soccorso, che provvede a prestare le cure necessarie nei primi minuti e nel periodo di attesa dell'arrivo del soccorso specializzato del 118, il cui intervento è richiesto nelle situazioni gravi. In tutti i casi deve essere avvertita la famiglia dell'alunno.

Nel caso di persona colpita da infortunio o malore, il personale deve:

- valutare con la massima attenzione le condizioni dell'infortunato e chiamare gli addetti al primo soccorso perché effettuino i possibili interventi;
- contattare telefonicamente i genitori affinché siano informati delle condizioni dell'alunno e possano intervenire immediatamente;
- se è necessario e i genitori non sono reperibili, chiamare l'ambulanza e seguire l'alunno, affidando il resto della classe ad altri docenti e/o ai collaboratori scolastici. È opportuno evitare di provvedere personalmente al trasporto dell'alunno infortunato, salvo casi di estrema necessità, urgenza e impossibilità di adottare alcuna delle soluzioni di cui sopra;
- informare il Dirigente Scolastico (attraverso la Segreteria) per qualsiasi infortunio, anche di lieve entità; in caso di infortunio, l'insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, deve redigere una sintetica relazione sull'accaduto da consegnare tempestivamente in Segreteria, che dovrà contenere le generalità dell'alunno, sede e classe, dinamica dell'incidente, luogo, data e ora; nominativi di eventuali testimoni o presenza dell'insegnante; eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate;
- inoltrare denuncia dell'accaduto il giorno stesso (o comunque entro le 24 ore).



Istituto Comprensivo di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado
Giosuè Carducci
Via Marconi, 25 - 57036 PORTO AZZURRO
tel. 0565/95460 fax 0565/95058
C.F. 82002290490 - Codice univoco Ufficio UFDGRX
www.icportoazzurro.edu.it
E-mail LIIC805001@istruzione.it Posta Certificata LIIC805001@pec.istruzione.it

Si ricorda inoltre che non è consentito al personale della scuola somministrare medicinali agli studenti. In casi particolari (SOMMINISTRAZIONE FARMACI) la famiglia dovrà farne richiesta al Dirigente Scolastico, che impartisce le eventuali opportune istruzioni.

N.B.: In linea di massima non rimuovere l'alunno con malore e tenere l'alunno in condizioni confortevoli in attesa dei soccorsi. Avisare la famiglia sempre, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.

15. VIGILANZA DURANTE LE USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO, LE VISITE GUIDATE E I VIAGGI D'ISTRUZIONE

I viaggi d'istruzione e le visite guidate devono essere approvate dagli Organi Collegiali e ratificate dal Dirigente Scolastico.

La vigilanza è, altresì, dovuta per i periodi di affidamento durante le visite guidate ed i viaggi d'Istruzione, a tutti gli effetti assimilati all'attività didattica.

Il docente può sollevarsi dalla presunzione di responsabilità a suo carico, provando di aver adottato le opportune misure disciplinari e di non aver potuto impedire il fatto.

I genitori restano responsabili del comportamento scorretto dei propri figli anche in gita, soprattutto nelle situazioni (ad esempio, riposo notturno) ove va dato il dovuto rilievo all'autonomia del soggetto in formazione, il cui eventuale illecito può derivare, più che da una carenza di vigilanza, da un deficit educativo imputabile alla famiglia (c.d. culpa in educando).

Per l'organizzazione delle visite guidate si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente e dalle procedure rese note con Circolari e/o con Regolamento di Istituto. La vigilanza sugli studenti durante lo svolgimento di uscite didattiche sul territorio sarà di 1 (uno) ogni 20 (venti) studenti; per visite guidate o viaggi d'istruzione, dovrà essere di 1 (uno) ogni 15 (quindici) studenti (C.M. 291/92).

In caso di partecipazione di uno o più studenti portatori di handicap, il Dirigente Scolastico avrà cura di assicurare le condizioni per una efficace vigilanza, eventualmente incrementando il numero dei docenti accompagnatori. Per gli studenti con sostegno sarà richiesta la presenza del docente di sostegno quando presente nella classe.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli studenti.

16. VIGILANZA NEI CASI DI SCIOPERO

In caso di sciopero, sia il personale docente sia i collaboratori scolastici presenti, hanno il dovere di vigilare su tutti gli studenti presenti nella scuola, rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori.

17. VIGILANZA EDUCATIVA

Oltre alla vigilanza sull'incolumità e al controllo del rispetto delle norme interne, si richiama l'attenzione dei docenti sugli aspetti interpersonali della vita scolastica. In particolare, comportamenti degli studenti in cui si rilevino tratti di bullismo, cyber bullismo, discriminazione o sopraffazione e in qualsiasi modo contrari al principio della dignità della persona e del rispetto del più debole vanno prevenuti e corretti attraverso un'azione educativa attenta e costante.

I comportamenti negativi degli studenti devono comunque essere segnalati al Dirigente Scolastico e al suo staff e considerati nella loro rilevanza disciplinare. A tal proposito, preme ricordare il valore educativo e non meramente punitivo delle ammonizioni sul registro di classe.

Criticità che risultino particolarmente difficili da gestire, devono essere rappresentate dai docenti di classe al Dirigente Scolastico per eventuali iniziative degli Organi di competenza.



Istituto Comprensivo di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Giosuè Carducci
Via Marconi, 25 - 57036 PORTO AZZURRO
tel. 0565/95460 fax 0565/95058
C.F. 82002290490 - Codice univoco Ufficio UFDGRX
www.icportoazzurro.edu.it
E-mail LIIC805001@istruzione.it Posta Certificata LIIC805001@pec.istruzione.it

18. ACCESSO DEL PERSONALE ESTERNO

L'accesso del pubblico ai locali scolastici viene regolato come di seguito esplicitato:

- a. l'ingresso della scuola deve essere vigilato sempre da un collaboratore che ha il dovere di identificare i visitatori e registrarli, accertarsi delle motivazioni della visita e fornire le dovute informazioni sugli orari e modalità di ricevimento del pubblico;
- b. il collaboratore consentirà l'accesso in segreteria o negli uffici a coloro i quali ne faranno richiesta, esclusivamente nei giorni e nei tempi stabiliti;
- c. in caso di situazioni urgenti, riferirà agli interessati per ricevere adeguate istruzioni operative.

19. USO DEI TELEFONI CELLULARI

E' vietato l'uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici al personale docente. La circ. n. 362 del 25.08.1998 afferma che *"tali comportamenti - laddove si verificano - non possono essere consentiti in quanto si traducono in una mancanza di rispetto nei confronti degli alunni e recano un obiettivo elemento di disturbo al corretto svolgimento delle ore di lezione che, per legge, devono essere dedicate interamente all'attività di insegnamento e non possono essere utilizzate - sia pure parzialmente - per attività personali dei docenti"*.

La circ. n. 30 del 15.03.2007 ha ribadito che *"Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività di insegnamento-apprendimento, del resto, opera anche nei confronti del personale docente (cfr. Circolare n. 362 del 25 agosto 1998), in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare all'interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti"*.

La recente nota n. 5274 del 11 luglio 2024 ha disposto *"il divieto di utilizzo in classe del telefono cellulare, anche a fini educativi e didattici, per gli alunni della scuola dell'infanzia fino alla secondaria di primo grado, salvo i casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato"*.

Infine si invitano i docenti tutti, in particolare i coordinatori di classe, a trattare con i propri studenti, nell'ambito della fondamentale educazione alla cultura e della legalità, la delicata tematica dell'uso dei dispositivi elettronici e della registrazione e divulgazione di immagini, video, tracce audio, evidenziando la gravità di condotte troppo spesso percepite dagli adolescenti come ordinarie e le implicazioni di responsabilità civile e penale connesse all'uso improprio dei moderni apparecchi multifunzione.

Il divieto è esteso anche ai collaboratori scolastici in quanto l'utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici è contrario ai doveri stabiliti dal CCNL e in particolare a quelli di sorveglianza e vigilanza.

20. DELEGHE PER L'USCITA DEGLI ALUNNI

Solo i genitori o chi ne fa le veci hanno la potestà sui figli. Nel caso di nonni, parenti o vicini di casa (tutti maggiorenni) sarà consentito prelevare gli alunni solo dopo il rilascio della prevista delega firmata dai genitori (entrambi in caso di separazione) o chi ne fa le veci con allegata la fotocopia del documento di riconoscimento del delegante e del delegato. Sarà cura della segreteria comunicare l'elenco nominativo degli alunni che possono essere prelevati da persone che non siano i genitori.

L'uscita dei discenti da soli è da vedersi come possibilità prevista dal D. L. n. 148 del 16/10/2017 art. 19bis convertito dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172 che recita: *"I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza"*.



Istituto Comprensivo di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado
Giosuè Carducci
Via Marconi, 25 - 57036 PORTO AZZURRO
tel. 0565/95460 fax 0565/95058
C.F. 82002290490 - Codice univoco Ufficio UFDGRX
www.icportoazzurro.edu.it
E-mail LIIC805001@istruzione.it Posta Certificata LIIC805001@pec.istruzione.it

21. MISURE COMUNI – NORME GENERALI

Al fine di prevenire ogni forma di infortunio, richiamo all'attenzione dei Docenti e dei Collaboratori scolastici, relativamente ai rischi specifici a cui sono esposti nell'espletamento delle loro mansioni e al rispetto alle norme di prevenzione.

Ricordo che i rischi derivanti dalle strutture dagli ambienti, dagli impianti e dalle attrezzature sono descritti con precisione e con l'indicazione del livello di pericolosità nel documento di valutazione dei rischi, che tutti i dipendenti, compresi quelli a tempo determinato, sono obbligati a conoscere.

OBBLIGHI SPECIFICI DEI DOCENTI

- È vietato preparare materiale didattico durante l'orario delle lezioni: la preparazione del materiale didattico va fatta in orario extrascolastico;
- gli studenti che manifestano particolari forme di vivacità, non vanno lasciati soli nei corridoi: accertarsi sempre della presenza del collaboratore al piano;
- segnalare le situazioni ostative all'esercizio della vigilanza durante il cambio dell'ora, o in qualsiasi altre circostanza;
- in caso di progetti curricolari che richiedono interventi esterni, garantire sempre anche la vigilanza dell'insegnante di classe;
- predisporre le situazioni organizzative che consentono il controllo della classe durante le spiegazioni alla lavagna e la correzione degli elaborati;
- predisporre misure organizzative particolarmente rigide per l'ingresso, l'uscita, l'utilizzo della palestra, la ricreazione;
- disciplinare in maniera rigorosa le uscite degli studenti durante le ore di lezione;
- accertarsi sempre che i tempi di permanenza nei servizi igienici non siano troppo lunghi;
- qualora ne ricorrano le condizioni, si consiglia di far depositare gli zaini nel perimetro dell'aula per evitare cadute accidentali e per avere libere le vie di fuga;
- disporre i banchi e le suppellettili in maniera da consentire sempre un facile esodo in caso di necessità;
- gli studenti che soffrono di crisi epilettiche vanno collocati in posti in prima fila, lontano da spigoli;
- alle classi non è permesso uscire dall'aula prima del suono della campana; del rispetto della regola sono responsabili i Docenti;
- agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario;
- si ricorda che nel caso di allontanamento momentaneo dall'aula di uno o più studenti, l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza;
- in caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli studenti è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare la Presidenza tramite un collaboratore scolastico; si raccomanda altresì, di vigilare sugli studenti disabili e/o con disturbi di carattere oppositivo e/o provocatorio.

OBBLIGHI SPECIFICI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

Alla luce del quadro precedentemente delineato, i collaboratori scolastici dovranno:

- garantire sempre l'attenta vigilanza nei corridoi, nei servizi igienici, nei cortili della scuola ricorrendo ai colleghi nel caso di temporanea assenza dovuta a motivi di servizio e disponendosi nei corridoi in maniera tale da garantire la vigilanza in maniera ampia;
- durante l'ingresso e l'uscita degli studenti, i collaboratori devono regolare il deflusso degli studenti alla scala di ingresso per piccoli gruppi e controllare che gli studenti non corrano e non si spingano, segnalando eventuali comportamenti scorretti;
- assicurare la vigilanza degli studenti, nelle aule, nei corridoi, nei laboratori, nelle pertinenze scolastiche, prevenendo situazioni dovute alla presenza di materiali tendenzialmente pericolosi (arredi, sassi ecc.) finestre aperte, sedie in prossimità delle finestre;
- collaborare con gli insegnanti negli spostamenti interni dall'edificio;



Istituto Comprensivo di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Giosuè Carducci
Via Marconi, 25 - 57036 PORTO AZZURRO
tel. 0565/95460 fax 0565/95058
C.F. 82002290490 - Codice univoco Ufficio UFDGRX
www.icportoazzurro.edu.it
E-mail LIIC805001@istruzione.it Posta Certificata LIIC805001@pec.istruzione.it

- non lavare i pavimenti durante l'orario di attività didattiche;
- accertarsi che all'uscita della scuola non sostino studenti all'interno dell'edificio e nei cortili esterni;
- riaccompagnare nelle loro classi gli studenti che, al di fuori dell'intervallo e senza motivi, sostano nei corridoi;
- accertarsi che le classi che escono anticipatamente siano autorizzate preventivamente;
- aprire le porte antipanico al mattino;
- controllare quotidianamente la praticità ed efficienza delle vie di esodo;
- controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza;
- accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate;
- impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico e/o dal Responsabile del plesso (es. genitori, rappresentanti,...) circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni.

22. NORME FINALI

La seguente direttiva che diviene e costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto viene pubblicata all'Albo on-line, con carattere di notifica, ha validità permanente e va posta all'attenzione di tutto il personale nell'area Regolamenti del sito istituzionale.

La stessa viene notificata a tutto il personale supplente ed al personale di nuova nomina che si avvicina nella scuola, attraverso la bacheca di Argo Scuolanext.

Certo di una fattiva collaborazione, invito i Docenti, il Personale ATA e le figure in indirizzo a vario titolo interessati, a rispettare con il massimo scrupolo ed impegno quanto previsto dalla presente Direttiva.

23. CONCLUSIONI

Pur ritenendo di aver adeguatamente regolamentato ogni aspetto della vita scolastica, per la parte di mia competenza, sono consapevole che non tutti gli aspetti si possono regolamentare, pertanto invito tutto il personale docente e non docente a collaborare nell'individuazione di eventuali elementi di pericolosità non previsti e a segnalare a questo ufficio eventuali situazioni in cui sia a rischio l'incolumità dei minori e di tutti gli utenti del servizio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Davide Gambero

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa